

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la L.R. n. 36 del 16/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 20 quinquies, comma 1, della citata L.R. 36/2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 492 del 07/04/2008;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 28/11/2008 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 14/07/09, relativa alla costituzione della Commissione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

RENDE noto:

Art. 1 – CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli aspiranti assegnatari devono risultare in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di San Benedetto del Tronto;

c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale, della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente (cioè in condizione di non produrre reddito) ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 109/1998, non superiore a € **10.492,00** di valore ISEE **referito all'anno di imposta 2008**; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali e in tal caso il valore ISEE non deve essere superiore a € **12.590,40** (limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabilito dalla Giunta Regionale) . Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.



La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

Tutti i requisiti sopraddetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere redatta in bollo utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello in distribuzione gratuita presso l'ufficio Politiche per la casa (primo piano) o l' U.R.P. (piano terra) o disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.comunesbt.it.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti .

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

Art. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto-Viale de Gasperi n. 124 - che rilascia l'attestazione di ricevuta ovvero spedita con raccomandata A.R., entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, e cioè entro il **14 gennaio 2010**, a pena di esclusione.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni; pertanto in tal caso il termine di scadenza è fissato per il **29 gennaio 2010**.

Nel caso che la domanda venga spedita con raccomandata A.R. , per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 5 - ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione.



Art. 6 - PRIORITÀ

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni, in ordine di priorità:

- a) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi :
- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale;
 - a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
 - a seguito di ordinanza di sgombero;
 - a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies , comma 2, L.R. 36/05;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E OPPOSIZIONI

La graduatoria provvisoria, redatta dalla Commissione, viene approvata con determinazione dirigenziale.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti ammessi tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini, non superiori a 15 giorni, per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni, sempre nel termine massimo perentorio di 15 giorni.

Art. 8 - GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata.

La graduatoria, così formulata, viene approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.

Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.



L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, così come previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. 36/2005.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione.

A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2° dell'art. 2 della L.R. 36/2005, previa dichiarazione scritta.

L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre 5 giorni dalla convocazione.

Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

ART. 10 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Ascoli Piceno secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies della L.R. 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle norme statali e regionali applicabili, nonché al Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 28/11/2008.

I dati autocertificati verranno sottoposti a verifiche e controlli, in osservanza dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 recanti norme in materia di decadenza dei benefici e sanzioni penali.

Dalla civica residenza, 30 novembre 2009

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. PIETRO D'ANGELI**



Informativa ex D.Lgs. 196/03 art. 13 (Privacy)

Titolare del trattamento

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Servizi alla persona – Servizio Prevenzione, Inclusione sociale e politiche per la casa - Viale De Gasperi n. 124

Responsabile del trattamento

Dirigente Settore Servizi alla Persona, dott. Pietro D'Angeli

Incaricati:

sono autorizzati al trattamento dei dati in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente per esigenze organizzative all'ufficio politiche per la casa

Finalità:

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione della domanda formulata e per le finalità strettamente connesse

Modalità

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione

I dati verranno utilizzati dall'ufficio Politiche per la casa del Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Commissione preposta alla formazione della graduatoria. Possono essere comunicati alla Regione Marche, al Ministero delle finanze, alla Guardia di Finanza, all'Ente regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ascoli Piceno o ad altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione di un alloggio di erp.

Obbligatorietà

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi all'indirizzo specificato.

Informativa ex Legge n. 241/1990

Amministrazione competente

Comune di San Benedetto del Tronto - Viale De Gasperi n. 124

Oggetto del procedimento

assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ((L.R. n. 36/2005 e s.m.i. e regolamento comunale approvato dal C.C. con atto n. 140 del 28/11/08)

Responsabile del procedimento:

Responsabile ufficio politiche per la casa, dott.ssa Silvana Mango

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Settore Servizi alla Persona - Ufficio politiche per la casa, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto.

